

**Allegato al n.3062 di Repertorio
n.2138 di Raccolta**

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione "Centro Risorse per le Disabilità E.T.S." (in sigla "C.R.D. E.T.S."). L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo E.T.S. e dovrà farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ARTICOLO 2

SEDE

L'associazione ha sede in Messina.

ARTICOLO 3

OGGETTO-SCOPO-FINALITA'

L'associazione è un'istituzione apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale contemplate dall'art. 5 del CTS (D.Lgs n.117/2017):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari orientati alla risposta ai bisogni di portatori di handicap, persone anziane e minori coordinando l'attività così da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale.

In relazione a ciò l'associazione può istituire e/o gestire interventi e servizi stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi, in favore di persone in stato di

Registrato
all'Uff.Territoriale
Atti Pubblici Messina
il 24/3/2026
al n.4044

disagio, tra cui gli anziani, i disabili, i minori.

In particolare potrà provvedere a svolgere:

- attività e servizi di riabilitazione per persone in stato di disagio, in via esemplificativa, minori, disabili, anziani;
- attività e servizi di assistenza domiciliare agli anziani, ai disabili, alle persone in stato di disagio e servizi annessi e connessi;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzare centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- attività igienico sanitaria personale a minori e portatori di handicap presso le scuole e/o domiciliare alle persone anziane e/o a favore di famiglie disagiate;
- attività di corsi di formazione professionale, anche per disabili di tipo grave, consulenza e riqualificazione professionale con mezzi propri o con l'ausilio delle regioni, del Fondo Sociale Europeo, con i benefici della vigente legislazione regionale, nazionale, comunitaria;
- attività di formazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e degli enti pubblici intorno ai problemi dell'emarginazione e per l'affermazione dei diritti delle persone deboli e svantaggiate;
- attività di cura ed orientamento del volontariato;
- attività, servizi ed interventi socio assistenziali e socio sanitari, previsti dalle leggi nel sociale, quali ad esempio: L.N.216/91; 285/97;
- istituzione e/o gestione di consultori familiari con personale specializzato;
- istituzione e/o gestione di centri sociali, centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, centri di terapia di riabilitazione, psicomotoria in acqua, TMC (terapia con il mezzo del cavallo), riabilitazione equestre, ippoterapia, centri ippici sociali e non, maneggi, case alloggio, case protette e case di riposo per tutti i soggetti, comunità alloggi per minori, inabili ed anziani, centri ricreativi e/o di soggiorno climatico, colonie;
- istituzione e/o gestione servizi di prevenzione e/o riabilitazione psicomotoria;
- istituzione e/o gestione di centri polivalenti per una cultura dello sport e del tempo libero finalizzati all'armonico sviluppo psico fisico degli utenti;
- istituzione e/o gestione di strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- istituzione e/o gestione di poliambulatori per terapia fisica, kinesiterapia, rieducazione e riabilitazione dell'apparato locomotore, analisi cliniche, microbiologiche e radiologiche;
- interventi a carattere socio sanitario a favore della

persona e/o del nucleo familiare con lo scopo di fornire una risposta completa sotto il profilo delle condizioni di vita in via esemplificativa cura e riabilitazione dei disabili, degli anziani, dei minori;

- interventi a sostegno dei portatori di handicap;
- servizi socio sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva alla risposta dei bisogni di minori, anziani disabili, anche di tipo grave ex L. 381/91;
- servizi infermieristici;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati presso la famiglia, tanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- servizi di trasporto con mezzi adeguati con o senza accompagnatore dei soggetti inabili o comunque non autosufficienti, minori ed anziani;
- servizi di assistenza sociale e non;
- ausilio nell'attività di disbrigo pratiche inerenti le categorie svantaggiate;
- segretariato sociale, servizio sociale professionale, casa di accoglienza per gestanti e ragazze madri, comunità di tipo familiare;
- conferenze, mostre, seminari, cineforum ed attività di animazione e ricreative anche all'esterno.

ARTICOLO 4

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, da determinarsi dall'assemblea ordinaria su proposta dell'organo amministrativo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dall'art.6 CTS e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.107/2021, se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'associazione per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo.

L'Associazione, con i predetti limiti, può svolgere ogni attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale, di natura immobiliare, finanziaria creditizia e fidejussoria o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo.

L'Associazione può istituire e/o gestire un sistema integrato di interventi e di servizi sociali anche in società miste con enti pubblici e privati e/o consorzi.

L'Associazione può partecipare a gare d'appalto, trattative e licitazione private, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, comprese tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi assumendo in concessione beni pubblici e/o privati per l'espletamento

della propria attività. Potrà acquistare e/o affittare, effettuare la gestione di beni mobili ed immobili, dati in concessione da enti pubblici o privati per l'espletamento dell'attività sociale.

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 5

L'Associazione finanzia la propria attività mediante:

- a) i contributi volontari dei soci;
- b) i contributi da privati;
- c) i contributi da enti e da istituzioni pubbliche;
- d) le convenzioni con enti pubblici e privati;
- e) le rette di enti pubblici e privati per i rispettivi utenti che beneficiano dell'assistenza;
- f) ogni altro tipo di entrata.

L'associazione può inoltre accettare elargizioni, donazioni, lasciti e legati che alla stessa potranno pervenire da parte di privati cittadini, da enti pubblici e privati. L'Assemblea delibera sulla loro utilizzazione esclusivamente in conformità alle finalità statutarie dell'Associazione, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Può altresì avvalersi di collaborazioni professionali e di persone dipendenti che non siano soci, nei limiti previsti dal CTS.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce l'eventuale quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione alla stessa.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della eventuale quota annua di iscrizione.

FONDATORI-SOCI-BENEMERITI E BENEFICIARI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 6

Possono aderire all'associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'ente.

Sono aderenti all'Associazione:

- i Fondatori;
- i Soci dell'Associazione;
- i Benemeriti dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Sono Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono Benemeriti dell'Associazione (persone fisiche, Enti, Fondazioni, ecc.) coloro che supportano iniziative, di qualsiasi genere, nei confronti dell'Associazione, ritenute di particolare rilevanza morale dal Consiglio Direttivo e da questo insigniti.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa istanza al Consiglio Direttivo.

La domanda di socio deve essere rivolta al Presidente dell'Associazione.

Essa deve contenere esplicita dichiarazione di adesione allo statuto ed allo spirito di solidarietà dell'Associazione.

Competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio Direttivo.

Ogni socio deve svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro ma ha diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute per l'attività prestata.

Il socio ha diritto ad un voto nell'Assemblea ed ha diritto di eleggere gli organi dell'amministrazione.

Il socio può farsi rappresentare per delega.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per indegnità, qualora il suo comportamento sia contrario a quanto stabilito nello Statuto e/o contrario, o per mancata accettazione, delle finalità dell'Associazione.

L'esclusione é deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata.

Possono essere, a discrezione del Consiglio Direttivo, nominati Soci Beneficiari della Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 7

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sono gratuite.

ARTICOLO 8

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione che risultano iscritti al Libro degli associati nel momento in cui l'Assemblea è convocata —ed é l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Sono di competenza dell'Assemblea:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;c) approva il conto consuntivo e il bilancio di previsione;d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; i) ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intende sottoporre all'Assemblea.

ARTICOLO 9

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed in via supplementare e/o ordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 (un decimo) degli aderenti.

L'Assemblea è convocata mediante affissione di apposito avviso, contenente l'ordine del giorno l'ora ed il luogo della convocazione, nella sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea é valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ARTICOLO 10

Le deliberazioni dell'Assemblea avvengono a maggioranza di voti dei soci presenti.

Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci.

ARTICOLO 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione é amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea degli associati fra gli aderenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di dare esecuzione alle delibere assembleari.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo fissando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare concordandolo preventivamente con i componenti del Consiglio stesso.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne assume tutti obblighi e tutti i diritti

automaticamente.

Il Tesoriere esercita tutte le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura il tesseramento dei soci di cui tiene aggiornato il registro, è custode del patrimonio dell'Associazione, ne esige le rendite, le quote, le oblazioni, esegue i pagamenti su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci. Ogni pagamento deve essere effettuato a firma congiunta.

Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, provvede alla redazione dei verbali di riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed alla tenuta dei relativi libri.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone degli associati.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ARTICOLO 13

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera sulle questioni inerenti la gestione dell'Associazione con tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e per lo svolgimento dell'attività stessa;
- b) stabilisce le rette da richiedere agli enti pubblici e privati per i rispettivi utenti;
- c) predispone il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- d) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci e

delibera sulle esclusioni.

ARTICOLO 14

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e del revisore legale dei conti o della società di revisione legale è obbligatoria nei casi previsti dal CTS.

ARTICOLO 15

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie a norma dell'art.13 e, ove applicabile, dell'art. 14 CTS in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di spettanza e depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Entro la medesima data il Consiglio Direttivo deve sottoporre alla approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo per l'anno in corso.

ARTICOLO 16

AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 17

SCIoglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso dall'Assemblea straordinaria convocata ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

ARTICOLO 18

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori anche fra i soci, attribuendo agli stessi i relativi poteri, con il compito di devolvere le eventuali rimanenze attive ad altre organizzazioni senza scopo di lucro

o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, della legge 23 Dicembre 1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Si applica l'art.9 CTS. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 20

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del esente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Messina.

Il foro competente è il Tribunale di Messina.

ARTICOLO 21

LIBRI SOCIALI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 CTS, gli enti del Terzo settore devono tenere:a) il libro degli associati o aderenti;b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi con raccomandata o pec all'organo amministrativo, il quale avrà l'obbligo di mettere a disposizione i libri entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta presso la sede dell'associazione. I libri sociali potranno essere visionati dagli associati o da periti da essi indicati nella richiesta.

ARTICOLO 22

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme in materia di enti del Terzo Settore, del codice civile ed alle leggi in vigore.

Firmato: Luigi Cangemi - Currenti Alfio - Alessia Marsiglio Notaio